



RETE FERROVIARIA  
ITALIANA: 12/01/2005

RFI-DT/2/2006/000073

Direzione Tecnica  
il Direttore

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(secondo indirizzo)  
Loro Sedi

**ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**  
Rep. Coordinamento e Supporti Generali  
Uff. Movimento e Trasporti  
Viale del Castro Pretorio, 123  
00185 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**  
Dipartimento per i trasporti terrestri  
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario  
Via Caraci, 36  
00157 Roma  
(rif. Prot. N° 194/2005/Div.5)

**Oggetto:** Prescrizione. Attrezzaggio linee con SCMT (Sistema Controllo Marcia Treni) e con SSC (Sistema Supporto alla Condotta).  
Gestione della fase di transizione verso le nuove tecnologie.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 188 del 8 luglio 2003, impone fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone - nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. - l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra si prescrive quanto di seguito specificato.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico oggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00



Sia sulle linee dove è previsto l'attrezzaggio con il SCMT (10500 km) e sia su quelle individuate dal Gestore dell'Infrastruttura dove è previsto l'attrezzaggio con il SSC (5500 km), in attesa di tale attrezzaggio (sia di terra che di bordo e che porterà l'intera Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ad una copertura tecnologica per la protezione e/o supporto della marcia del treno), ad integrazione e modifica di quanto previsto nell'Allegato XIV bis ed Appendice I all'IPCL (e corrispondenti Allegati VI e VII all'ISPST), con tutti i treni composti da mezzi leggeri e con tutti i treni navetta effettuati con locomotiva E 464, affidati ad un agente di condotta, anche se muniti di dispositivo Vigilante, il Capotreno deve assolvere le funzioni proprie del suo profilo nelle stazioni di origine, di fermata e di termine corsa.

Durante la corsa il Capotreno deve prendere permanentemente posto in cabina di guida al posto del secondo agente di condotta, con gli obblighi di cui all'art.3/3 IPCL (e corrispondente art. 8/7 ISPST); tale agente può comunque, durante la corsa, allontanarsi dalla cabina di guida solo per motivi connessi alla sicurezza dell'esercizio o per motivi di emergenza legati all'assistenza alla clientela (malore di un viaggiatore, ecc.). In tal caso l'agente di condotta può ricorrere anche all'arresto del treno.

Si precisa inoltre che il Capotreno all'approssimarsi della partenza del treno deve, comunque, portarsi in prossimità della testa del treno ed eseguire da tale posizione le operazioni richieste prima della partenza. Quando provvede direttamente alle chiusure delle porte il capotreno deve effettuare tale operazione tramite il commutatore posto in corrispondenza della porta più prossima alla testa del treno. In ogni caso il capotreno terminate le predette operazioni deve immediatamente portarsi in cabina di guida.

La presente prescrizione sopprime e sostituisce la prescrizione RFI-DTC/A0011/P/2003/0001618 del 19/12/2003.

  
Michele ELIA